

Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2012, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche all'articolo 25 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visti i regolamenti regionali 19 maggio 2008, n. 8, 22 dicembre 2008, n. 19, 23 febbraio 2009, n. 2, 28 luglio 2009, n. 9, 17 dicembre 2010, n. 20, 20 settembre 2011, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-4817 del 22 ottobre 2012

emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: “Modifiche all'articolo 25 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))”.

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 25 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, come sostituito dall'articolo 7, comma 1 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 7/R, è sostituita dalla seguente:

"b) 120 giorni (a partire dal 1° novembre) per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue, fatto salvo il liquame distribuito su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree inerbite, cover-crops) oppure su terreni con residui colturali ed in preparazione di una semina primaverile anticipata, per il quale il divieto si applica nel periodo 15 novembre -15 febbraio.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 25 del regolamento regionale 10/R/2007, come sostituito dall'articolo 7, comma 2 del regolamento regionale 7/R/2011, è sostituito dal seguente:

“2. Su richiesta motivata e provvedendo ad informarne il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, la Giunta regionale può disporre la temporanea sospensione dei periodi di divieto di cui al comma 1 in caso di particolari situazioni climatiche, con l'esclusione del periodo 1° novembre - 31 gennaio nel caso dello spandimento dei liquami e dei materiali ad essi assimilati.”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 del regolamento regionale 10/R/2007, come sostituito dall'articolo 7, comma 2 del regolamento regionale 7/R/2011, è inserito il seguente:

“2 bis. Su richiesta motivata e provvedendo ad informarne il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, la Giunta regionale può disporre una diversa decorrenza dei periodi di cui al comma 1 lettera b) in caso di particolari situazioni climatiche, con l'esclusione del periodo 1° dicembre - 31 gennaio.”.

Art. 2.
(*Urgenza*)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 22 ottobre 2012.

Roberto Cota